




le fonti di follonica

PERIODICO DELLA CONTRADA DEL LEOCORNO - Anno XXII N. 74- Marzo 1998
Autorizzazione Tribunale di Siena n. 466 del 25/01/1986 - Direttore Responsabile: M.P. Corbelli
Sped. A. P. 40% - Art. 2 comma 27 - L. 549/95 - Filiale di Siena



LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Nel penultimo numero de: "Le Fonti di Follonica" il nostro Priore ha ricordato come il mutare della Contrada che si adegua ai tempi, pone alla stessa esigenze sempre diverse di organizzazione operativa che si riflettono spesso sul bisogno di modificare gli assetti istituzionali e delle procedure, previsti nella Costituzione.

Nasce così il lavoro dell'ultima Commissione eletta a questo scopo, che dopo l'avvenuta approvazione da parte della Sedia, viene presentato all'Assemblea Generale del Popolo per la discussione e l'approvazione.

Ci sono novità importanti: l'introduzione di nuovi incarichi, modifiche per un maggior coordinamento fra i vari settori operativi della Contrada, variazioni per raggiungere l'indispensabile intento di rispettare alcune esigenze legislative alle quali fino ad oggi le Contrade hanno potuto talvolta non aderire.

Il lavoro della Commissione viene di seguito descritto, riproponendo l'attuale testo con le varie proposte di modifica, allo scopo di permettere ai Contradaioi di farsi la propria opinione e confrontarla in Assemblea.

Le assemblee si terranno MARTEDI' 14 APRILE e VENERDI' 17 APRILE p.v. con il seguente O.d.G.:

- COMUNICAZIONI ON.DO PRIORE
- LETTURA E DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA CONTRADA
- APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE
- VARIE ED EVENTUALI

A CENA CON ARTE

Una nuova iniziativa della nostra Contrada

di Marcello Aitiani

La nostra Contrada, per promuovere un positivo scambio di idee e l'incremento delle conoscenze, ha pensato di organizzare un primo ciclo di incontri con personalità del mondo artistico e culturale.

"A Cena con Arte" è il titolo di questa iniziativa che permetterà di assaporare, in un clima piacevole ed amichevole, nel corso di tre cene organizzate dalla Società, piatti saporiti e non meno ghiotte "pietanze per la mente", condite con qualche spezia tratta da problemi attuali dell'arte e della scienza e rinvigorite di quando in quando con riferimenti alla tradizione e ad esperienze legate alla nostra città.

Si tratta, insomma, di incontri che, in linea di massima, potranno affrontare temi di attualità anche di portata generale, senza perdere il contatto con elementi e situazioni che più specificamente riguardano Siena.

Il ciclo iniziale si svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Gli ospiti che ho potuto contattare e che ci consentiranno di chiudere nel modo migliore le tre serate sono:


Mauro Cozzi: professore presso l' ISIA (Istituto superiore delle Industrie Artistiche - Industrial Design di Firenze ed artista), che esaminerà (impara l'arte e non metterla da parte) aspetti del rapporto arte-architettura-artigianato

anche alla luce di fenomeni senesi e toscani dell' Otto-Novecento.

Prof. Enzo Tiezzi: ordinario di Chimica-fisica all'Università di Siena, con numerose attività ed incarichi di rilievo presso altre università, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca in Italia ed all'estero, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, affronterà il tema affascinante e quanto mai attuale del rapporto "scienza-arte-bellezza" ,con alcune osservazioni sulla Valle di Follonica.

Felice Rossetti: storico e scrittore che ci parlerà dell' ultimo artigiano di ferro battuto artistico a Siena: Pierino Sestigiani". Sarà l'occasione per riproporre ed approfondire, traendo spunto da questa figura di artigiano-artista, il problema della scomparsa di tutta una cultura, di un patrimonio di civiltà senza il quale penso sia difficile immaginare per Siena un futuro di livello qualitativo simile a quello di altre epoche del passato.

Ci auguriamo che la presenza di molti contradaioi e non, possa essere uno stimolo per la prosecuzione del ciclo che continuerà dopo l'estate, superati gli impegni connessi alla festa del Palio.



COSTITUZIONE DELLA CONTRADA DEL LEOCORNO

STATO ATTUALE

MODIFICHE PROPOSTE

TITOLO I DEI PRINCIPI GENERALI

TITOLO I DEI PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Della Contrada

La Contrada del Leocorno è costituita dal Territorio, dal Popolo, dagli Organi di Governo formalizzati in piena autonomia nelle Sue Istituzioni.

Art. 1 - Della Contrada

Nessuna Modifica

Art. 2 Del Territorio

Il Territorio della Contrada del Leocorno è quello delimitato dal Bando della Principessa Violante di Baviera emanato il 13 settembre 1729 e precisamente: "Dalla Chiesa di San Giorgio tenga tutta la via di Pantaneto da ambo le parti fino alla Loggia del Papa, siccome da ambo le parti la strada di San Giovannino detta della Staffa fino al vicolo sopra la casa Piccolomini. Poi attenendosi solo a sinistra comprenda la Chiesa di San Vigilio e suo Collegio scendendo per quella parte la spiaggia e tenendosi pure a sinistra vada alla Loggia del Papa e Chiesa di San Martino e prosegua a tenere a sinistra per tutta la Via di San Martino, fino alla strada che svolta alla Chiesa di San Maurizio, svolti per quella, tenendola a sinistra, per la quale parte voltando pure nella Via Maestra, tenga fino in faccia a San Giorgio"

Art. 2 - Del Territorio

Nessuna Modifica

Art. 3 Del Popolo

Il Popolo della Contrada è formato da tutte le persone nate nel territorio e da coloro che, per elezione o scelta non contestata dall'Assemblea Generale del Popolo, si riconoscono Contradaioli in conformità della presente Costituzione

Art. 3 - Del Popolo

Nessuna Modifica

Art. 4 Dei Colori

I colori della Contrada del Leocorno sono il Bianco l'Arancio in parti uguali, listati in azzurro; lo stemma è l'Unicorno mitico, rampante su base erbosa di verde fiorito, incorporato in scudo d'argento con bordatura di azzurro animata dalla scritta: HUBERTII REGIS GRATIA"

Art. 4 - Dei Colori

Nessuna Modifica

Art. 5 Della Festa Titolare

La Contrada del Leocorno celebra la Festa Titolare in onore di San Giovanni Battista in calendario il 24 Giugno. La Festa Titolare viene celebrata la domenica infra-ottava.

Art. 5 - Della Festa Titolare

La Contrada del Leocorno celebra la Festa Titolare in onore di San Giovanni Battista in calendario il 24 Giugno. La Festa Titolare viene celebrata la domenica più prossima a tale data.

TITOLO II DEI DIRITTI E DEI DOVERI

TITOLO II DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Art. 6 Dei Contradaioi

Si è Contradaioi per nascita o per libera volontà di partecipazione alla tradizione, alla storia, alla liturgia, alla passione ed allo spirito della Contrada.

Art. 6 - Dei Contradaioi

Si è Contradaioi per nascita nel Territorio della Contrada o per libera volontà di partecipazione alla tradizione, alla storia, alla liturgia, alla passione ed allo spirito della Contrada.

Art. 7 Dei Benemeriti Protettori

Secondo la tradizione si diventa Benemeriti Protettori attraverso il pagamento di una quota annua stabilita dagli Organi della Contrada. I Benemeriti Protettori hanno diritto alla "onoranza" in occasione della Festa Titolare.

Art. 7 - Dei Benemeriti Protettori

Secondo la tradizione si diventa Benemeriti Protettori attraverso il pagamento di una quota annua stabilita dagli Organi della Contrada. I Benemeriti Protettori hanno diritto alla "onoranza" in occasione della Festa Titolare ed a frequentare la Società Il Cavallino, dove si aggregano per attività ricreative, sociali e culturali. La Società Il Cavallino è coordinata da un proprio consiglio direttivo secondo le norme contenute nel relativo regolamento.

Art. 8 Dei Doveri dei Contradaioi

E' Dovero del Contradaioi partecipare alla vita della Contrada nelle sue manifestazioni interne ed esterne; arricchire la propria conoscenza e la propria sensibilità al Palio come cardine della vita cittadina; esprimere in ogni modo utile, quando le circostanze lo richiedono, la propria solidarietà nei confronti della Comunità Contradaioi e nei confronti dei singoli membri; rispettare e curare il patrimonio della Contrada; contribuire secondo i propri mezzi alla floridezza delle finanze della Contrada.

Art. 8 - Dei Doveri dei Contradaioi

E' Dovero del Contradaioi partecipare alla vita della Contrada nelle sue manifestazioni interne ed esterne; arricchire la propria conoscenza e la propria sensibilità al Palio come cardine della vita cittadina; esprimere in ogni modo utile, quando le circostanze lo richiedono, la propria solidarietà nei confronti della Comunità Contradaioi e nei confronti dei singoli membri; rispettare e curare il patrimonio della Contrada; contribuire secondo i propri mezzi alla floridezza delle finanze della Contrada; rispettare la Comunità Contradaioi, i singoli membri di essa ed i Suoi Organi.

Art. 9 Dei Diritti dei Contradaioi

E' diritto e dovere del Contradaioi partecipi-pare attivamente alla vita della Contrada; essere ascoltato e rispettato nelle sue opinioni espresse in sede appropriata e secondo le responsabilità di ciascuno a norma della presente Costituzione; contribuire alla formazione della volontà generale attraverso il metodo della libera discussione; operare con spirito d'iniziativa al bene della Contrada.

Art. 9 - Dei Diritti dei Contradaioi

E' diritto e dovere del Contradaioi partecipare attivamente alla vita della Contrada; essere ascoltato e rispettato nelle sue opinioni espresse in sede appropriata e secondo le responsabilità di ciascuno a norma della presente Costituzione; contribuire alla formazione della volontà generale attraverso il metodo della libera discussione; operare con spirito d'iniziativa al bene della Contrada; esercitare liberamente la propria espressione di voto.

Art. 10 Dei Compiti degli Organi Statutari

E' compito degli Organi Statutari e segnatamente su proposta della Sedia e deliberazione dell'Assemblea Generale del Popolo, irrorare sanzioni disciplinari nei confronti dei contradaioi che abbiano danneggiato la Contrada contravvenendo ai doveri sanciti nella presente Costituzione.

Art. 10 - Dei Compiti degli Organi Statutari

E' compito degli Organi Statutari e segnatamente su proposta della Deputazione di Sedia e deliberazione dell'Assemblea Generale del Popolo, comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei contradaioi che abbiano danneggiato la Contrada contravvenendo ai doveri sanciti nella presente Costituzione.

Art. 11 Dei Provvedimenti Disciplinari

I Provvedimenti Disciplinari consistono:

- a) nella Pubblica Deplorazione;
- b) nella sospensione temporanea dal diritto di partecipare alle Assemblee Generali del Popolo con eventuale automatica decadenza dalle cariche ricoperte.

Art. 11 - Dei Provvedimenti Disciplinari

I Provvedimenti Disciplinari consistono:

- a) nella Pubblica Deplorazione;
- b) nella sospensione temporanea dal diritto di partecipare alle Assemblee Generali del Popolo e di frequentare la Società il Cavallino, con automatica decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte.

**TITOLO III
DEGLI ORGANI DIRETTIVI**

Art. 12 Degli Organi della Contrada
Sono Organi di Contrada:

**TITOLO III
DEGLI ORGANI DIRETTIVI**

Art. 12 - Degli Organi della Contrada
Sono Organi della Contrada:

- a) l'Assemblea Generale del Popolo;
- b) il Collegio dei Maggiorenti;
- c) la Sedia;
- d) il Consiglio Generale

Art. 13 Dell'Assemblea Generale del Popolo

L'Assemblea Generale del Popolo esprime la volontà sovrana della Contrada. E' formata da tutti i Contradaioi del Leocorno e vi partecipano con diritto di voto tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. E' presieduta dal Priore. Viene convocata dal Priore con mezzi idonei di avviso e comunque da affiggere alla bacheca ufficiale della Contrada, contenenti l'ora di convocazione e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Deve essere convocata in via ordinaria quattro volte all'anno ed in via straordinaria ogni volta che se ne riscontri la necessità su iniziativa del Priore e su richiesta di almeno trenta contradaioi aventi diritto al voto.

La prima Assemblea dell'Anno Contradaioi da convocarsi entro e non oltre il 28 Febbraio delibererà sul Bilancio Consuntivo e su quello preventivo. E' facoltà dell'Assemblea generale del Popolo emanare regolamenti di vita contradaioi. Nella quarta Assemblea ordinaria che dovrà tenersi entro e non oltre il trenta Novembre, si provvederà alla nomina dei Revisori dei Conti. L'Assemblea Generale del Popolo decide a maggioranza semplice dei presenti e votanti; è però necessaria la maggioranza dei due terzi, sempre dei presenti e votanti, quando si tratta di:

- a) provvedimenti disciplinari per i quali il voto sarà espresso a scrutinio segreto;
- b) regolamentare rapporti di alleanza e di amicizia con altre Contrade;
- c) atti di disposizione sul patrimonio;
- d) deliberare modifiche della presente Costituzione;
- e) tema di contestazione sull'elezione contradaioi prevista all'art. 3.

L'Assemblea deve svolgersi secondo le regole di correttezza e di rispetto reciproco tra i partecipanti alla discussione, cui si interviene previa concessione della facoltà di parola da parte del Priore. Nel giorno dell'Assemblea Generale viene esposta la bandiera nella Sede della Contrada mentre la Campana dell'Oratorio verrà suonata all'ora di apertura.

Art. 14 Del Collegio dei Maggiorenti

Fanno parte del Collegio dei Maggiorenti, di diritto ed a vita, tutti i Contradaioi che abbiano ricoperto la carica di Priore, di Capitano e di Vicario.

Il collegio dei Maggiorenti è Organo Consultivo del Priore e della Sedia. E' convocato dal Priore tutte le volte che ne riscontri la necessità e comunque almeno una volta all'anno. E' compito del Collegio dei Maggiorenti garantire il prestigio della Contrada ed assicurare collegialmente la continuità dirigenziale quando siano vacanti per dimissioni la carica di Priore e della Sedia. In questa eventualità il Collegio dei Maggiorenti, convocato dal suo consigliere più anziano, previa la nomina di un Rettore nel proprio seno, procederà per le nuove elezioni che dovranno essere svolte entro e non oltre il sessantesimo giorno dall'inizio della vacanza.

- a) l'Assemblea Generale del Popolo;
- b) il Collegio dei Maggiorenti;
- c) la Deputazione di Sedia;
- d) il Consiglio di Sedia.

Art. 13 - Dell'Assemblea Generale del Popolo

L'Assemblea Generale del Popolo esprime la volontà sovrana della Contrada ed è formata da tutti i Contradaioi del Leocorno. Hanno diritto di voto tutti coloro hanno compiuto il sedicesimo anno di età purchè in regola con il protettorato dell'ultimo biennio. E' presieduta dall'Onorando Priore. Viene convocata dall'Onorando Priore con idonei mezzi di avviso, comunque mediante affissione alla bacheca ufficiale della Contrada, contenenti l'ora di convocazione e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Deve essere convocata in via ordinaria almeno quattro volte all'anno ed in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità su iniziativa dell'Onorando Priore o su richiesta sottoscritta di almeno trenta contradaioi aventi diritto al voto. In questo caso l'Assemblea Generale del Popolo dovrà essere convocata entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno dovrà essere convocata in via Ordinaria per deliberare sui Bilanci Consuntivo e Preventivo della Contrada e della Società Il Cavallino. E' facoltà dell'Assemblea Generale del Popolo emanare regolamenti di vita contradaioi. L'Assemblea Generale del Popolo delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti, con procedura di voto a scrutinio palese.

E' però necessaria la maggioranza dei due terzi, sempre dei presenti e votanti, quando si tratta di:

- a) provvedimenti disciplinari per i quali il voto sarà espresso a scrutinio segreto;
- b) regolamentare rapporti di alleanza e di amicizia con altre Contrade;
- c) atti di disposizione sul patrimonio;
- d) deliberare sulle modifiche alla presente Costituzione secondo il disposto dell'art. 42;
- e) tema di contestazione sull'elezione contradaioi prevista all'art. 3.

L'Assemblea deve svolgersi secondo le regole di correttezza e di rispetto reciproco tra i partecipanti alla discussione, cui si interviene previa concessione della facoltà di parola da parte dell'Onorando Priore.

Nel giorno dell'Assemblea Generale verrà esposta la bandiera nella Sede della Contrada, mentre la Campana dell'Oratorio verrà suonata all'ora di apertura.

Art. 14 Del Collegio dei Maggiorenti

Fanno parte del Collegio dei Maggiorenti, di diritto ed a vita, tutti i Contradaioi che abbiano ricoperto la carica di Onorando Priore, di Capitano, di Vicario Generale.

Il Collegio dei Maggiorenti è Organo Consultivo dell'Onorando Priore. Elegge nel suo seno un Rettore e un Pro-Rettore dandone comunicazione all'Onorando Priore all'inizio dell'Anno Contradaioi.

Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce su convocazione del Rettore; può essere convocato dall'Onorando Priore, ogni volta che il Medesimo lo ritenga necessario.

I Maggiorenti che vengono chiamati a ricoprire incarichi nella Sedia, sono temporaneamente sospesi dal Collegio dei Maggiorenti sino allo scadere del loro mandato.

E' compito del Collegio dei Maggiorenti garantire il prestigio della

il Medesimo lo ritenga necessario.

I Maggiorenti che vengono chiamati a ricoprire incarichi nella Sedia, sono temporaneamente sospesi dal Collegio dei Maggiorenti sino allo scadere del loro mandato.

E' compito del Collegio dei Maggiorenti garantire il prestigio della Contrada ed assicurarne collegialmente la continuità dirigenziale quando siano vacanti per dimissioni la carica di Onorando Priore e della Deputazione di Sedia. In questa eventualità il Collegio dei Maggiorenti, convocato dal Rettore, procederà per le nuove elezioni che dovranno essere svolte entro e non oltre il sessantesimo giorno dall'inizio della vacanza.

Il Collegio dei Maggiorenti è depositario della presente Costituzione e della sua autentica interpretazione; il suo parere è obbligatorio in caso di modifica della stessa.

Art. 15 Della Sedia

La Sedia è l'organo di governo della Contrada e di indirizzo contradaio. Per farne parte occorre avere compiuto il diciottesimo anno di età. Viene eletta dall'Assemblea Generale del Popolo e resta in carica per un biennio. I suoi membri possono essere immediatamente rieletti. Si riunisce su convocazione del Priore. Essa è composta da:

Priore
Vicario Generale
Pro Vicari (due)
Cancelliere e suo Vice
Camarlingo e suo Vice
Bilanciere
Economo e suoi vice
Archivista
Capitano
Mangino del Popolo

Dieci Consiglieri dei quali: quattro addetti al settore finanziario di competenza della Commissione presieduta dal Bilanciere della quale fanno parte anche il Vice Bilanciere, il Camarlingo ed il Vice Camarlingo; un addetto alle cerimonie ed alle feste; uno ai beni immobili; uno al patrimonio artistico; uno ai culti; uno al Territorio; uno ai piccoli Lecaioli.

Fanno parte della Sedia con voto consultivo:

Maggiorenti; Correttore, Mangino del Capitano; Presidente della Società il Cavallino; Presidente Gruppo Femminile; Presidente Gruppo Giovani; Presidente Gruppo Donatori di Sangue.

Art. 15 - Della Deputazione di Sedia

La Deputazione di Sedia è l'organo di governo della Contrada e di indirizzo contradaio. Per farne parte occorre avere compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in regola con il protettorato dell'ultimo biennio. Viene eletta dall'Assemblea Generale del Popolo e resta in carica per un triennio. I suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce su convocazione dell'Onorando Priore.

Essa è composta da:

Onorando Priore
Vicario Generale
Pro Vicari (tre)
Cancelliere
Camarlingo
Economo
Capitano.

Ne fanno parte di diritto con uguale dignità di voto:

Rettore del Collegio dei Maggiorenti
Presidente della Società il Cavallino

Art. 16 - Del Consiglio di Sedia

Il Consiglio di Sedia è organo consultivo della Deputazione di Sedia; per farne parte occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in regola con il protettorato dell'ultimo biennio. Viene eletto dall'Assemblea Generale del Popolo e resta in carica per un triennio. I suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce su convocazione dell'Onorando Priore. E' composto da:

Vice Cancelliere
Bilanciere
Vice Economi
Provveditore alle Finanze e suoi Vice
Provveditore ai Beni artistici e storici
Provveditore ai Beni immobili
Archivista e suo Vice
Mangino del Popolo
Maestro dei Novizi
Provveditore ai Piccoli Lecaioli e suoi Vice

Addetto al culto.

Ne fanno parte inoltre:

Vice Presidenti, Economo, Bilanciere e Cassiere della Società il Cavallino;

Reverendo Correttore

Presidente del Gruppo Femminile

Presidente del Gruppo Donatori di Sangue

Mangino del Capitano.

Art. 16 Del Priore

Il Priore è il Capo della Contrada "in pace" e ne ha la rappresentanza legale che esercita secondo il diritto comune. Convoca e presiede tutte le Adunanze degli Organi Collegiali. Organizza e coordina l'attività di tutti gli organi della Contrada e dei componenti della Sedia, assicurandone la corrispondenza ai fini istituzionali. Risponde all'Assemblea Generale del Popolo dell'esercizio e della attività di governo della Contrada. Rappresenta il Leocorno nel Magistrato delle Contrade, alle cerimonie pubbliche della città, alla Signoria della Contrade alleate. Esercita le funzioni di Capotano in periodo di vacanza della carica. Può procedere all'assegnazione di incarichi speciali o particolari ai Consiglieri di Sedia.

Art. 17 Del Vicario Generale

Il Vicario Generale coadiuva l'Onorando Priore e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporanei.

Art. 18 Dei Pro Vicari

I Pro Vicari coadiuvano il Priore ed il Vicario Generale; in particolare uno di essi sovrintende alle attività amministrative e finanziarie e l'altro all'economato e tutto quanto attiene al cancellierato e all'archivio.

Art. 19 Del Cancelliere

Il Cancelliere redige i verbali delle Adunanze degli Organi Collegiali e ne dà lettura, per l'approvazione, all'inizio dell'adunanza successiva. Cura la corrispondenza secondo le direttive del Priore; dirama le comunicazioni delle adunanze degli Organi Collegiali con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno; comunica agli interessati le delibere di Contrada; assiste le Commissioni ponendo loro a disposizione dati, documenti e corrispondenza. Pubblicizza l'attività della Contrada tramite la stampa cittadina ed altro mezzo idoneo, previo nulla osta del Priore. Cura e redige la pubblicazione del periodico ufficiale della Contrada.

Art. 20 Del Vice Cancelliere

Il Vice Cancelliere coadiuva il Cancelliere e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 Del Camarlingo

Il Camarlingo è il custode della cassa della Contrada e ne è responsabile. Gli sono versate le somme introitate dalla Contrada. Cura gli incassi e ne tiene libro aggiornato. Esegue i pagamenti personalmente per cifre fissate annualmente dall'Assemblea Generale del Popolo oppure su mandati emessi dall'Economo e controfirmati dal Priore. Collabora con il Bilanciere alla compilazione delle proposte dei Bilanci Con-

Art. 17 - (ex Art. 16) Dell'Onorando Priore

L'Onorando Priore è il Capo della Contrada "in pace" e ne ha la rappresentanza legale che esercita secondo il diritto comune. Convoca e presiede tutte le Adunanze degli Organi Collegiali. Organizza e coordina l'attività di tutti gli Organi della Contrada garantendone la corrispondenza ai fini istituzionali. Risponde all'Assemblea Generale del Popolo dell'esercizio e della attività di governo della Contrada. Rappresenta la Contrada del Leocorno nel Magistrato delle Contrade, alle cerimonie pubbliche della città, alla Signoria della Contrade alleate o amiche. Esercita le funzioni di Capitano in periodo di vacanza della carica. Può procedere all'assegnazione di incarichi speciali o particolari ai Contradaioi.

Art. 18 - (ex Art. 17) Del Vicario Generale

Nessuna modifica.

Art. 19 (Ex art. 18) - Dei Pro Vicari

I Pro Vicari coadiuvano l'Onorando Priore ed il Vicario Generale; in particolare uno di essi sovrintende alle attività amministrative e finanziarie, un altro all'economato e tutto quanto attiene al patrimonio della Contrada e il terzo, infine, sovrintende al cancellierato, all'archivio ed alle pubbliche relazioni.

Art. 20 (Ex Art. 19) - Del Cancelliere

Il Cancelliere redige i verbali delle Adunanze degli Organi Collegiali e ne dà lettura, per l'approvazione, all'inizio dell'adunanza successiva. Cura la corrispondenza secondo le direttive dell'Onorando Priore; dirama le comunicazioni delle adunanze degli Organi Collegiali con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno; comunica agli interessati le delibere di Contrada; assiste le Commissioni ponendo loro a disposizione dati, documenti e corrispondenza. Pubblicizza l'attività della Contrada tramite la stampa cittadina ed altro mezzo idoneo, previo nulla osta dell'Onorando Priore. Tiene aggiornata l'anagrafe della Contrada. Cura e redige la pubblicazione de "Le Fonti di Follonica" periodico edito dalla Contrada del Leocorno.

Art. 21 - (ex art 20) Del Vice Cancelliere

Nessuna Modifica

Art. 22 - (ex art. 21) Del Camarlingo

Nessuna Modifica

Consuntivo e Preventivo.

Art. 22 Del Vice Camarlingo

Il Vice Camarlingo coadiuva il Camarlingo e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

Art. 22 Del Vice Camarlingo

Se ne propone la soppressione.

Art. 23 Del Bilanciere

Il Bilanciere redige la proposta dei bilanci consuntivo e preventivo, annuali, con la collaborazione del Camarlingo. Presenzia alle verifiche di cassa. Cura l'amministrazione finanziaria della Contrada con la responsabilità della regolare tenuta delle scritture contabili. Effettua periodicamente il controllo delle disponibilità finanziarie presso il Camarlingo.

Art. 23 - Del Bilanciere

Nessuna Modifica

Art. 24 Dell'Economo

L'Economo tiene ed aggiorna, l'inventario dei beni mobili di proprietà o in uso alla Contrada; cura la conservazione e manutenzione dei beni dei quali è consegnatario e responsabile; tiene i rapporti con i fornitori, abituali ed occasionali, di beni e servizi; compila e firma i mandati di pagamento da trasmettere al Camarlingo e gestisce entrate e spese economali per riscossioni e pagamenti rapidi e da rendere immediatamente efficaci, salvo rendiconto al Camarlingo. Cura l'esposizione delle bandiere in occasione di cerimonie e manifestazioni contradaiole; decide la composizione della Comparsa e ne cura la vestizione; provvede ai figuranti in occasione di feste e manifestazioni. Sovrintende ai compiti di custodia dei locali della Contrada.

Art. 24 Dell'Economo.

L'Economo tiene ed aggiorna, in collaborazione con il Provveditore ai Beni artistici, l'inventario dei beni mobili di proprietà o in uso alla Contrada; cura la conservazione e manutenzione dei beni dei quali è consegnatario e responsabile; tiene i rapporti con i fornitori, abituali ed occasionali, di beni e servizi; compila e firma i mandati di pagamento da trasmettere al Camarlingo e gestisce entrate e spese economali per riscossioni e pagamenti rapidi e da rendere immediatamente efficaci, salvo rendiconto scritto al Camarlingo. Cura l'esposizione delle bandiere in occasione di cerimonie e manifestazioni contradaiole; decide la composizione della Comparsa e ne cura la vestizione; provvede ai figuranti in occasione di feste e manifestazioni. Sovrintende ai compiti di custodia dei locali della Contrada.

Art. 25 Dei Vice Economi

I Vice Economi coadiuvano l'Economo e lo sostituiscono in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 25 - Dei Vice Economi

Nessuna Modifica

Art. 26 Dell'Archivista

L'Archivista provvede all'Archivio, alla raccolta ed alla conservazione delle pubblicazioni e dei documenti relativi alla vita ed alla storia del Leocorno, delle altre Contrade, del Palio, della vita della città in genere.

Art. 26 - Dell'Archivista

Nessuna Modifica

Art. 27 - Del Vice Archivista

Il Vice Archivista coadiuva l'Archivista e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 27 Del Capitano

Il Capitano è il capo della Contrada "in guerra" per tutte le operazioni attinenti alla conduzione del Palio, assumendone le responsabilità di fronte alle autorità pubbliche cittadine ed ai contradaiole del Leocorno.

Fa parte della Sedia con diritto di voto. E' eletto insieme a tutta la Sedia dall'Assemblea Generale del Popolo e resta in carica per due anni. E' immediatamente rieleggibile. Nomina il Barberesco. Sceglie il Fantino. Nomina un proprio Mangino, comunicandone il nominativo all'Assemblea Generale del Popolo; per le operazioni del Palio si avvale della somma di denaro che la Contrada gli mette a disposizione ed il cui ammontare gli sarà comunicato dal Priore. Di eventuali spese in eccedenza la suddetta somma, non ratificate dall'Assemblea

Art. 28 (ex Art. 27) - Del Capitano

Il Capitano è il Capo della Contrada "in guerra" per tutte le operazioni attinenti alla conduzione del Palio, assumendone le responsabilità di fronte alle autorità pubbliche cittadine ed ai Contradaiole del Leocorno.

Nomina il Barberesco. Sceglie il Fantino. Nomina un proprio Mangino, comunicandone il nominativo all'Assemblea Generale del Popolo; per le operazioni del Palio si avvale della somma di denaro che la Contrada gli mette a disposizione ed il cui ammontare gli sarà comunicato dall'Onorando Priore. Risponde personalmente di eventuali spese eccedenti la suddetta somma, se non ratificate dall'Assemblea Generale del Popolo. Svolge relazione consuntiva sul Palio all'Assemblea Generale del Popolo. Dà disposizioni agli alfiere della Contrada sul comportamento da

Generale del Popolo, risponde personalmente il Capitano. Svolge relazione consuntiva sul Palio all'Assemblea Generale del Popolo. E' sostituito dai Mangini in caso di impedimento o di assenza provvisoria. Se l'assenza o l'impedimento si verificano nei giorni del Palio, oppure se l'assenza o l'impedimento sono permanenti, le funzioni del Capitano vengono esercitate dal Priore. Ugualmente avverrà in caso di dimissioni, fino alla elezione straordinaria del nuovo Capitano.

Art. 28 Dei Mangini

Sono ausiliari del Capitano i Mangini, di cui uno eletto dall'Assemblea Generale del Popolo e l'altro nominato dallo stesso Capitano in un Contradaio di sua fiducia. I Mangini coadiuvano il Capitano e lo sostituiscono, dietro sua delega, in determinati atti e cerimonie.

tenere a fine Carriera. E' sostituito dai Mangini in caso di impedimento o di assenza provvisoria. Se l'assenza o l'impedimento si verificano nei giorni del Palio, oppure quando l'assenza o l'impedimento sono permanenti, le funzioni del Capitano vengono esercitate dall'Onorando Priore. Ugualmente avverrà in caso di dimissioni, fino alla elezione straordinaria del nuovo Capitano.

Art. 29 (ex art. 28) - Dei Mangini

Nessuna Modifica

Art. 29 Del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è organo consultivo dell'Assemblea Generale del Popolo e da essa eletto per un biennio in coincidenza con il mandato della Sedia. Il numero dei suoi componenti è fissato di volta in volta su decisione della Commissione Elettorale. Il Consiglio Generale, presieduto dal Priore e da esso convocato, si riunisce almeno una volta all'anno. Il suo parere è obbligatorio in ordine all'approvazione dei Bilanci consultivo e preventivo e per la modifica delle Costituzioni. Le sue deliberazioni vengono adottate con le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale del Popolo.

Ex Art. 29 - Del Consiglio Generale

Se ne propone la soppressione.

Art. 30 - Del Provveditore ai beni artistici e storici.

Il Provveditore ai beni artistici e storici collabora con l'Economo alla redazione ed all'aggiornamento del libro inventario dei beni mobili di proprietà o in uso alla Contrada. Cura la conservazione, la manutenzione ed il restauro dei beni artistici e storici proponendo le priorità di intervento.

Art. 31 - Del Provveditore ai beni immobili

Il Provveditore ai beni immobili provvede alla gestione degli immobili della Contrada a qualsiasi titolo posseduti tenendo i rapporti con i condomini, gli affittuari, i proprietari. Ne cura l'amministrazione e la loro manutenzione riferendo alla Deputazione di Sedia e rispondendone all'Assemblea Generale del Popolo.

Art. 32 - del Provveditore ai piccoli Lecaioli (e suoi Vice)

E' responsabile della attività rivolta ai piccoli Lecaioli da 0 a 12 anni per favorirne l'aggregazione nel segno della Contrada. Vi provvede coadiuvato dai Vice Provveditori.

Art. 33 - del Maestro dei Novizi

Il Maestro dei Novizi è responsabile della attività rivolta ai contradaioi dai 13 ai 18 anni, nell'intento primario di favorirne l'inserimento nel tessuto sociale della Contrada del Leocorno nel segno della Sua tradizione, della Sua storia, della Sua liturgia.

Art. 34 - Del Provveditore alle Finanze (e suoi Vice)

Il Provveditore alle Finanze provvede, coadiuvato dai Vice Provveditori e di concerto con il Pro-Vicario addetto alle Finanze, alla esazione del protetto e delle sottoscrizioni promosse dalla

Contrada, nel rispetto del Piano Finanziario approvato dall'Assemblea Generale del Popolo e contenuto nel Bilancio Preventivo.

Art. 35 - Dell'Addetto al Culto.

L'Addetto al Culto provvede all'organizzazione delle Cerimonie religiose e di quant'altro riguarda l'utilizzo dell'Oratorio e del materiale relativo al culto. Cura i rapporti con il Reverendo correttore.

TITOLO IV DELLE ELEZIONI

Art. 30 Delle elezioni della Sedia e del Consiglio Generale
La Sedia e il Consiglio Generale sono eletti dalla Assemblea Generale del Popolo con voto segreto. Alla procedura elettorale sovrintende la Commissione Elettorale.

Art. 31 Della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da cinque contradaioi di età non inferiore agli anni diciotto, eletti dall'Assemblea Generale del Popolo. I membri della Commissione Elettorale sono anch'essi eleggibili negli Organi da comporre. La Commissione Elettorale redige la scheda elettorale accertando requisiti ed adesione dei candidati; comunica i nominativi dei candidati almeno quindici giorni prima della votazione; provvede allo spoglio delle schede, alla compilazione del verbale, alla proclamazione degli eletti che avverrà in Assemblea Generale del Popolo.

La Commissione Elettorale deve accettare e porre in votazione liste eventualmente presentate da almeno dieci Contradaioi, purchè consegnate nei termini che saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale nella sua prima riunione. I termini stabiliti per la presentazione delle schede devono essere comunicati a cura della Commissione Elettorale mediante avviso da affiggere alla Sede della Contrada. Non è consentito presentarsi candidati in più di una lista.

Art. 32 Del Diritto di Voto

Il Diritto di voto viene esercitato da ogni Contradaioio personalmente o su delega scritta.

Non è consentita più di una delega. L'elettore ha facoltà di votare la lista presentata dalla Commissione Elettorale in tutto o in parte, cancellando alcuni nominativi o sostituendoli con altri di propria scelta.

Art. 33 Delle Modalità di elezione

Risulta eletto chi riporta la maggioranza dei voti validi.

TITOLO IV DELLE ELEZIONI

Art. 36 (ex Art. 30) - Delle elezioni della Deputazione di Sedia, del Consiglio di Sedia e del Consiglio Direttivo della Società Il Cavallino.

La Deputazione di Sedia, il Consiglio di Sedia ed il Consiglio Direttivo della Società Il Cavallino sono eletti dall'Assemblea Generale del Popolo con voto segreto. Alla procedura elettorale sovrintende la Commissione Elettorale.

Art. 37 - (ex Art. 31) Della Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale è composta da cinque contradaioi di età non inferiore agli anni diciotto, eletti dall'Assemblea Generale del Popolo, aventi diritto al voto. I membri della Commissione Elettorale sono anch'essi eleggibili negli Organi da comporre. La Commissione Elettorale redige le schede elettorali accertando requisiti ed adesione dei candidati; comunica i nominativi dei candidati almeno quindici giorni prima della votazione; provvede allo spoglio delle schede, alla compilazione del verbale, alla proclamazione degli eletti che avverrà in Assemblea Generale del Popolo. Propone nella scheda elettorale i nominativi dei Sindaci Revisori dei Conti della Contrada e della Società Il Cavallino che dureranno in carica per il triennio.

La Commissione Elettorale deve accettare e porre in votazione liste eventualmente presentate. A tal fine la Commissione Elettorale deve stabilire, nella prima riunione, e renderli noti mediante avviso da affiggere alla Sede della Contrada, i termini entro i quali, per iscritto da almeno 35 Contradaioi, aventi diritto al voto, deve essere comunicata la volontà di formazione di liste, alla Commissione stessa. I termini stabiliti per la presentazione delle schede devono essere comunicati a cura della Commissione Elettorale mediante avviso da affiggere alla Sede della Contrada. Non è consentito candidarsi in più di una lista.

Art. 38 - (Ex Art. 32) Del Diritto di Voto

Il Diritto di voto viene esercitato da ogni Contradaioio che abbia compiuto il sedicesimo anno di età purchè in regola con il protettorato dell'ultimo biennio. Il voto è personale e segreto, può essere esercitato per delega scritta ma non è consentito votare con più di una delega. L'elettore ha facoltà di votare la lista presentata dalla Commissione Elettorale in tutto o in parte, cancellando alcuni nominativi o sostituendoli con altri di propria scelta.

Art. 39 - (Ex. Art. 33) Delle Modalità di Elezione

Risulta eletto chi riporta la maggioranza assoluta dei voti validi.

Mancando tale condizione l'Assemblea Generale del Popolo provvede, nella sua prima adunanza successiva al giorno delle Elezioni Generali, a ripetere l'elezione per le cariche rimaste vacanti. I Membri della Sedia e del Consiglio Generale dimissionari durante il biennio del loro mandato, possono essere sostituiti con votazioni suppletive. In caso di dimissioni del Priore o del Capitano si procederà obbligatoriamente alla elezione suppletiva entro sessanta giorni.

Mancando tale condizione l'Assemblea Generale del Popolo provvede, nella sua prima adunanza successiva al giorno delle Elezioni Generali, a ripetere l'elezione per le cariche rimaste vacanti. I Componenti della Deputazione di Sedia, del Consiglio di Sedia e del Consiglio Direttivo della Società Il Cavallino che si rendessero dimissionari durante il triennio del loro mandato, possono essere sostituiti con elezioni suppletive. In caso di dimissioni dell'Onorando Priore o del Capitano si procederà obbligatoriamente, entro sessanta giorni, alla elezione suppletiva da parte dell'Assemblea Generale del Popolo, su proposta della Deputazione di Sedia, sentito il parere del Consiglio di Sedia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

La presente Costituzione entra in vigore il giorno 1 Gennaio 1983

Art. 35

Per quanto non previsto espressamente dai presenti Capitoli, si fa riferimento alla tradizione della Contrada ed eventualmente alle consuetudini consolidate.

Art. 36

Le modifiche dei presenti Capitoli sono deliberate dall'Assemblea Generale del Popolo con la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - (ex art. 34).

La presente Costituzione entra in vigore il

Art. 41 - (ex art. 35).

Nessuna Modifica.

Art. 42 - (ex art. 36).

Le modifiche dei presenti Capitoli sono deliberate dall'Assemblea Generale del Popolo su proposta della Deputazione di Sedia, sentito il parere del Collegio dei Maggiorenti; è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti ed è prescritto un minimo di cinquanta contradaioli presenti che abbiano diritto al voto.

LUTTO

La Contrada partecipa al dolore della famiglia FUMI CAMBI GADO per la scomparsa del carissimo CARLO ALBERTO, già Capitano, maggiorenne e soprattutto appassionato contradaiolo.

VENERDI' 27 MARZO Ore 21.15

ASSEMBLEA GENERALE DEL POPOLO E DELLA SOCIETA' IL CAVALLINO

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni On.do Priore
- Lettura e approvazione del Bilancio consultivo 1997 della Contrada e della Società Il Cavallino e relazione dei Sindaci Revisori
- Lettura e approvazione del Bilancio preventivo 1998 della Contrada e della Società Il Cavallino
- Relazione anagrafica e finanziaria della Contrada
- Comunicazioni del Presidente della Società Il Cavallino
- Varie ed eventuali

MARZO 1998

SERVIZIO BAR

16 LUNEDI	Cipriani - Doretto - Solari
17 MARTEDI	Bassi E - Leonardi C.
18 MERCOLEDI	Pannini P. - Pannini L.
19 GIOVEDI	Cvati C. - Pasqui M.
20 VENERDI	Bianciardi A. - Perugini G.
21 SABATO	Marzi D. - Romei R.
22 DOMENICA	Locatelli R.
23 LUNEDI	Doretto S. - Marconi B.
24 MARTEDI	Laganà A. - Ortensi L.
25 MERCOLEDI	Panti S. - De Roberto M.
26 GIOVEDI	Fumi - Sbarra - Calvani
27 VENERDI	Minucci M. - Corbelli D.
28 SABATO	Gualtieri L. - Simoni A.
29 DOMENICA	Sabbatini F.
30 LUNEDI	Franchi A. - Romei A.
31 MARTEDI	Cipriani C. - Butini E.

APRILE 98

SERVIZIO BAR

1 MERCOLEDI	Chiantini M. - Locatelli C.
2 GIOVEDI	Chiti C. - Chiti A.
3 VENERDI	Corbelli V. - Bigerna P.L.
4 SABATO	Cipriani C. - Belci Gc
5 DOMENICA	Romei F.
6 LUNEDI	Ventani - Gallitelli - Naldini
7 MARTEDI	Rosi - Ricci - Bartolini
8 MERCOLEDI	Andreini - Burrioni - Campanini
9 GIOVEDI	Corbelli C. - Furielli A.
10 VENERDI	Bracali G. - Carone F.
11 SABATO	-----
12 DOMENICA	Pasqui M.
13 LUNEDI	Sarrini D. - Bigerna L.
14 MARTEDI	Bracali G. - Locatelli R.
15 MERCOLEDI	Pozzi V. - Sampieri E.

SERVIZIO TOMBOLE

MARZO

28 SABATO Cipriani Perugini M. Simoni G

APRILE

11 SABATO Farneschi M - Belci Gc.

CI VEDIAMO...

SABATO 14 MARZO : "LA DISFIDA DI FORCHETTA"

CENA: in cucina il Priore e i Vicari
Per motivi organizzativi prenotarsi entro il 12 Marzo

SABATO 28 MARZO: "LA DISFIDA DI FORCHETTA"

CENA: In cucina Cecco, Leonardo, David e Marco

SABATO 4 APRILE: "LA DISFIDA DI FORCHETTA"

CENA CON ARTE
Dopo cena CONFERENZA DEL PROF. MAURO COZZI: "Aspetti del rapporto arte-architettura-artigianato, alla luce di fenomeni senesi e toscani dell' Otto-Novecento"

Le Fonti di Follonica

Periodico della Contrada del Leocorno
Stampato in proprio nei locali della Contrada

Direttore Responsabile

Maria Pia Corbelli

Redazione

Alberto Bruschetti, Maurizio Chiantini
Sara Doretto, Angelo Intruglio, Riccardo Locatelli,
Massimiliano Perugini, Randolfo Pellegrini

Testata

Cecilia Rochi - Designer